



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ente di Diritto Pubblico



**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DI TERRENO NEGLI  
AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI  
MESSINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTO VOLTAICI.**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 46 DEL 13.12.2011



# CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ente di Diritto Pubblico



## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DI TERRENO NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DEL CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

\*\*\*\*\*

### **ART. 1)**

All'interno di ciascun agglomerato industriale di competenza del Consorzio, fermo restando la percentuale massima del 10% della superficie dell'intero agglomerato industriale, possano essere allocati nelle zone omogenee a destinazione produttiva, zona D industriale, impianti fotovoltaici collocati a terra, per la produzione di energia elettrica.

### **ART.2)**

Sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, la cui potenza (o massima, o di picco, o di targa) viene determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto e le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e di smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (standalone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa; Sono definiti impianti collegati alla rete a grid-connected: gli impianti connessi alla rete elettrica.

### **ART. 3)**

Non rientrano nel presente regolamento, in ogni caso, gli impianti di tipo, aziendale, da posizionarsi sulle coperture di edifici, facciate, e manufatti in genere, ad esclusione delle porzioni di lotto non utilizzate che verranno regolamentate dal presente.

Sono da escludere dalle possibili installazioni le zone sottoposte a vincolo di inedificabilità discendenti da legge Statali o Regionali o per la salvaguardia di habitat naturali ed in ogni caso quelle come individuate dalla tavole della vincolistica del Piano Regolatore Territoriale ASI.

Sono altresì da escludere le zone ricomprese come suscettibili di instabilità dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.L).

### **ART. 4)**

Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita il più possibile la naturale permeabilità dei siti.



# CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ente di Diritto Pubblico



## ART.5)

In forza del presente regolamento gli impianti realizzati e non attivati, cioè che non erogano energia elettrica per cause non dipendenti da terzi, entro 2 anni dall'ultimazione, devono essere smontati a cura del proprietario o avente diritto con rimessa in pristino degli eventuali corpi e/manufatti accessori, la ditta dovrà presentare prima dell'assegnazione una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, di impegno a presentare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto se lo stesso non viene attivato entro due anni dall'ultimazione dei lavori.

Detta polizza porrà in garanzia l'importo necessario per lo smontaggio così come determinato nel computo metrico presentato dalla ditta.

La suddetta polizza deve essere presentata unitamente all'inizio lavori di realizzazione dell'impianto. In caso di mancato smontaggio dell'impianto non attivato e delle sue pertinenze e accessori da parte della ditta proprietaria o avente diritto il Consorzio chiederà l'escussione della polizza fidejussoria e provvederà direttamente allo smontaggio.

Sono fatte salve le azioni legali correlate alla suddetta inerzia.

Si procederà allo svincolo di detta polizza a seguito accertamento da parte di tecnici consortili sull'avvenuto smontaggio.

E' posto a carico della ditta proprietaria o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora, lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.

L'importo della polizza fidejussoria dovrà garantire altresì l'eventuale dismissione degli impianti non attivati, funzionanti e non funzionanti. La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere prestata per tutta la durata della convenzione ed adeguata periodicamente al prezzario regionale. Detta polizza fidejussoria dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell'impianto. Nel caso in cui la ditta proprietaria o avente diritto non provveda alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenza) è diritto del Consorzio di escutere la polizza fidejussoria al fine di attivare tutte le misure di bonifica.

## ART.6)

La Società installatrice e/o proprietaria degli impianti fotovoltaici è obbligata a realizzare le opere di mitigazione ed occuparsi, per tutta la durata della convenzione, tanto della manutenzione ordinaria (ad es. irrigazione degli arbusti e potatura) quanto di quella straordinaria (ad es. piantagione sostituzione di piante secche con altre in vita).

All'atto della presentazione della domanda la Ditta dovrà presentare la seguente documentazione:

1. elaborato grafico e relazione:

- a) sulle opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva dell'impianto con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico;
- b) Concernente la descrizione degli elementi impiantistici di modesta altezza da utilizzare, compatibili con le tecnologie disponibili;
- c) Concernente la non alterazione della naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli a firma di un geologo;



# CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Ente di Diritto Pubblico



2. dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P. R. 445/2000, di impegno a presentare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli adempimenti di cui agli articoli del presente Regolamento;
3. particolare grafico di ubicazione dell'apparecchio o apparecchi di misura;
4. computo metrico estimativo di quantificazione delle spese di smontaggio dell'impianto;
5. schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante della Società richiedente che andrà a regolare i rapporti con il Consorzio e precisamente:
  - l'obbligo di comunicazione con 15 giorni di anticipo sull'attivazione dell'impianto;
  - l'impegno al versamento delle "misure compensative" come di seguito definite, derivante dalla vendita dell'energia prodotta.
  - obbligo di comunicazione 15 giorni prima dell'attivazione dell'impianto di nota informativa della società che acquisterà l'energia che prova la disponibilità all'acquisto medesimo;
  - polizze fideiussorie richieste per l'assunzione delle iniziative relative al presente regolamento:
    - a) A garanzia dello smontaggio dell'impianto secondo quanto previsto dal presente regolamento;
    - b) A garanzia delle opere di mitigazione secondo quanto previsto dal presente regolamento;
    - c) A garanzia del pagamento delle misure compensative secondo quanto previsto dal presente regolamento.

## ART.7)

Per la realizzazione degli impianti de quo la ditta allegherà uno schema di convenzione sottoscritto dal legale rappresentante, della stessa che regolerà i rapporti con il Consorzio ed in particolare:

- l'obbligo di comunicazione con 15 giorni di anticipo sull'attivazione dell'impianto; - l'impegno al versamento in favore del Consorzio a titolo di "misure compensative" di una percentuale pari a:
  - a) 3% dal 1° al 20° anno;
  - b) al 2% oltre dal 21° anno e fino al al 30° anno;

Tali misure compensative" sono dovute al Consorzio a compensazione del fatto che trattasi di iniziative che non realizzano alcuna ricaduta sul territorio in termini occupazionali e di sviluppo economico complessivo. A partire dalla definitiva attivazione dell'impianto fotovoltaico, la Società è obbligata a versare annualmente al Consorzio a titolo di corrispettivo economico, le "misure compensative" come sopra definite, calcolate sulle fatture (al netto dell'I.V.A.) emesse per la vendita della energia elettrica prodotta. Dette somme dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria dell'Ente.

## ART. 8)

Qualora l'impianto debba essere realizzato su lotto di terreno di proprietà consortile, l'assegnazione seguirà il normale iter previsto dal vigente regolamento per l'assegnazione dei lotti di terreno.

Qualora l'impianto debba essere realizzato su lotti di terreno sottoposti a vincolo preordinato all'esproprio ma non ancora espropriati verrà applicato l'art. 3 della LR n° 20 del 22/12/2005.